REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Giunta Regionale

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI, CULTURA DELLA LEGALITA', SICUREZZA E POLIZIA LOCALE, POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE.

PEC

Firenze, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari Comunali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Firenze
LORO SEDI

E
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
Protocollo N.0055469/2025 del 02/09/2025

OGGETTO: Comunicazioni dell'Ufficio elettorale della Regione Toscana: propaganda elettorale - orari di apertura uffici comunali

1) DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA DIRETTA

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra le liste ammesse **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 9 e venerdì 12 settembre 2025**.
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente e sono delimitati e ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge 212. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste; sarà cura di questa Amministrazione comunicare ai comuni di ogni circoscrizione l'ordine di ammissione delle liste come risultanti dai sorteggi di ogni Ufficio centrale circoscrizionale**.**

2) PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO REGIONALE

1. Si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati al Consiglio regionale come da comunicazione dei competenti uffici del Consiglio. I soggetti indicati sono abilitati a presentare liste alle elezioni regionali con sensibili riduzione del numero di firme e sono quindi probabili presentatori di liste.

Alla data del 12 aprile 2025, nei sei mesi antecedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, in Consiglio regionale risultavano costituiti i seguenti gruppi consiliari:
- Forza Italia
- Fratelli d'Italia
- Italia Viva
- Lega Toscana - Salvini Premier
- Movimento 5 Stelle
- Partito Democratico.

Si segnala inoltre quanto segue per quanto riguarda il Gruppo Misto s (art. 11 l.r. 51/2014, l.r. 75/2014 e art. 3,comma 3 lett. d) l.r. 7472004) :
- Adesione al Gruppo Misto di due consiglieri con la denominazione "Merito e Lealtà" - ex art. 15 comma 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 24 febbraio 2015, n. 27;
- Adesione al Gruppo Misto di un consigliere ex art. 15 comma 4 del regolamento interno n.27/2015 da ultimo con la denominazione "Alleanza Verdi e Sinistra".

E
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
Protocollo N.0055469/2025 del 02/09/2025

3) INIZIO DELLA PROPAGANDA, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 12 settembre 2025**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì 12 settembre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 27 settembre 2025**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

6) OBBLIGHI DI PAR CONDICIO

L'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che per il periodo elettorale «*è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*».

Questa Amministrazione ha emesso un'apposita circolare per le proprie strutture e per gli enti strumentali e dipendenti con invito ad osservare l'art. 9 in modo conforme alle indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (faq pubblicate dal sito Corecom Toscana che rimanda al sito dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni www.corecom.toscana.it/web/corecom/comunicazione-politica).

E
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
Protocollo N.0055469/2025 del 02/09/2025

7) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 11 a lunedì 13 settembre 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

8) RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

9) ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Le liste circoscrizionali comprensive delle eventuali liste dei candidati regionali nonché le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate

rispettivamente agli Uffici centrali circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per la votazione (artt. 3, comma 1, e 4 comma 2 della l.r. 74/2004): quindi dalle ore 8 del 12 settembre alle 12 del 13 settembre.
In coincidenza dell'apertura degli uffici giudiziari impegnati nella ricezione delle candidature si indicano qui di seguito gli orari di apertura degli uffici comunali.

- Venerdì 12 settembre, ininterrottamente dalle ore 8.00 e dalle ore 20.00
- Sabato 13 settembre dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00

Distinti saluti.

La Dirigente
dott.ssa Francesca Barucci

E
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
Protocollo N.0055469/2025 del 02/09/2025